

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 49

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore COMPAGNONE)

approvata nella seduta del 12 febbraio 2014

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CONCERNENTE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
NAZIONALI DI DETERMINATI INQUINANTI ATMOSFERICI E
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/35/CE (COM (2013) 920 DEF)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 2014

—————

La Commissione,

esaminato l'atto comunitario COM (2013) 920 definitivo,

premessi che:

considerato che l'obiettivo principale della proposta di direttiva è la tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, dello stesso Trattato;

valutato che la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione europea e che gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Per far fronte ai gravi problemi legati alla qualità dell'aria che ancora si registrano nell'Unione, infatti, ogni Stato membro deve ridurre le proprie emissioni inquinanti e gli impegni di riduzione assunti tengono conto non soltanto dell'impatto interno delle emissioni nazionali, ma anche del loro impatto transfrontaliero. Il valore aggiunto per l'Unione risiede nella circostanza in base alla quale gli obiettivi della proposta possono essere realizzati con maggiore efficacia attraverso un'azione dell'Unione. La direttiva proposta infatti armonizza ulteriormente le prescrizioni relative ai programmi nazionali di riduzione degli inquinanti atmosferici e rende possibile per l'Unione rispettare gli impegni internazionali sottoscritti nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;

valutato altresì che, per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua alle finalità che intende perseguire, in quanto stabilisce obiettivi e obblighi ma lascia sufficiente flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di esecuzione e le loro modalità di applicazione;

sottolineata l'importanza della disciplina recata dalla proposta di direttiva in esame poiché incide sulle politiche della mobilità e della casa, sollecitando l'adozione di un piano nazionale per la qualità dell'aria, anche in raccordo con i piani regionali già adottati,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole

evidenziando l'opportunità di corredare gli strumenti di piano per il miglioramento della qualità dell'aria con la previsione di azioni, risorse, incentivi fiscali e controlli al fine di permettere un rapido conseguimento degli obiettivi previsti.